

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-007920/2014 - 14.10.2014
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Richiesta di regole comuni per tutti gli Stati membri in materia di pesca

I pescatori veneti denunciano una situazione controversa nell'applicazione delle regole di quello che dovrebbe essere il mercato unico europeo. Mentre in Italia i pescatori non possono operare a causa del periodo di fermo della pesca nel nord Adriatico, a Chioggia sui banconi del pesce è in vendita il pescato delle marinerie croate.

1. La Commissione non ritiene che tale situazione crei un'effettiva distorsione della concorrenza nel mercato unico europeo, arrechi danni ai pescatori e renda inutili le misure di salvaguardia delle specie ittiche, considerando che le marinerie croate, che si affacciano anch'esse sul mare Adriatico, continuano a portare avanti le loro attività durante il periodo di fermo per l'Italia?
2. Quali misure intende intraprendere la Commissione per risolvere tale situazione di completa asimmetria normativa che danneggia il mercato veneto e la tutela delle specie ittiche?
3. La Commissione intende uniformare i periodi di fermo di pesca per tutte i paesi facenti parte dell'UE che si affacciano sullo stesso mare?

IT
E-007920/2014
Risposta di Karmenu Vella
a nome della Commissione
(5.1.2015)

1. Le misure di conservazione stabilite dall'Unione europea e i fermi di pesca attuati in virtù di risoluzioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) si applicano a tutte le marinerie a prescindere dalla zona interessata. Tuttavia, se una zona di pesca è chiusa a livello nazionale, nessun'altra marineria vi può accedere, quale che sia lo Stato di bandiera. Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione non è in grado, nella fase attuale, di valutare l'esistenza di un'eventuale distorsione delle regole del mercato unico.
2. Alla Commissione non risulta che siano in vigore fermi selettivi che colpiscono unicamente le marinerie italiane, e non quelle di altri Stati membri operanti nell'Adriatico settentrionale (Slovenia e Croazia). Le norme europee e internazionali che disciplinano la pesca nell'Adriatico settentrionale si applicano allo stesso modo a tutti gli Stati membri dell'UE operanti in tali acque.
3. I divieti di pesca e/o i fermi di pesca in tempo reale previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹ costituiscono misure di gestione utilizzate a livello nazionale, unionale e/o internazionale. La politica comune della pesca riformata incoraggia espressamente gli Stati membri a discutere eventuali problemi di gestione nel contesto della regionalizzazione (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013²). In particolare, i futuri piani pluriennali dovranno prevedere l'adozione, da parte della Commissione, di atti delegati contenenti misure regionali basate su raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati. Questo processo si trova nella sua fase iniziale.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

² GU L 354 del 28.12.2013, pag. 35.